SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006.

Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

06A04667

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. **176.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere pubbliche) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è citato nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Il testo del quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«4. I beni immobili espropriati dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti da interventi predetti. *I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del presidente della provincia autonoma.*».

06G0194

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. **177.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 3, dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina.

Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. *Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe.*».

06G0193

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. **178.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:

«3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1994, n. 38.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è citato nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 592 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Uso della lingua ladina*). — 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono

funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4-*bis*. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione dei testo in lingua italiana.».

06G0192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. **179.**

Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia, integrativa del biennio economico 2004-2005, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 marzo 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;

Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

Art. 2.

Incremento del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293

1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalità di determinazione dell'incentivo, nonché le forme di pubblicità delle procedure di mobilità. La restante parte delle risorse disponibili sarà utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 399

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), è il seguente:

«Art. 26 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

«Art. 27 *(Delegazioni negoziali)*. — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.».

«Art. 29 *(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 maggio 2004, reca: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

— Il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è il seguente:

«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 293 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 5 e 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità;

b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità;

c) € 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

«8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.».

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e il seguente:

«Art. 28 *(Materie di negoziazione)*. — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali;

h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno.

2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.».

Nota all'art. 3:

— Per il comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, si vedano le note alle premesse.

06G0198

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2006.

Autorizzazione all'assunzione di personale docente nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al predetto art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Considerato che per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) non trova applicazione il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007 previsto dal comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come, peraltro, chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 177-15/CD dell'11 aprile 2005;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica, prot. n. 4101 del 20 giugno 2005 e n. 6634 del 31 ottobre 2005, con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n 449 del 1997, e successive modificazioni, settanta unità di personale docente;

Vista la nota n. 318 del 9 gennaio 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione delle suindicate unità di personale docente presso le istituzioni AFAM;

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni di personale docente, nell'anno accademico 2005-2006, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, tenuto anche conto del numero delle cessazioni relative allo stesso anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzato ad assumere, per l'anno accademico 2005-2006, 70 unità di personale docente ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 213

06A04664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2006.

Nomina a Segretario generale della Presidenza della Repubblica del consigliere di Stato dott. Donato Marra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Considerato che con proprio decreto in data 11 maggio 2006 il consigliere di Stato dott. Gaetano Gifuni è stato nominato Segretario generale onorario della Presidenza della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Donato Marra è nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed è contestualmente collocato in posizione di fuori ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2006

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 213

06A04768

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Impegno di € 8.582.222,52 ed erogazione di € 4.913.880,81 a favore delle regioni e province autonome interessate, ai sensi della legge n. 537/1993 e della legge n. 122/1989 (Interventi in materia di parcheggi).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo è costituito da una quota fissa ed una quota variabile;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12 della legge finanziaria n. 537/1993, il quale stabilisce che gli interventi in materia di parcheggi, di cui alla legge n. 122/1989 s'intendono di competenza regionale, pertanto i relativi finanziamenti confluiscono nella quota variabile di cui alla legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, il comma 3 del sopraccitato art. 12 della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regioni indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare l'allegata tabella 5) relativa alle quote del terzo limite d'impegno da devolvere per le finalità di cui all'art. 6 dell'*ex lege* n. 122/1989 per gli anni 2005 e 2006;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopraccitati criteri direttivi, il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995, recante misure di «razionalizzazione della finanza pubblica» il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti alle regioni a statuto ordinario previsti dalla tabella B allegata alla sopracitata legge, fra i quali risultano quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 537/1993;

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2005, n. 267 per il 2006;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento per il 2006 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nella sopracitata tabella 5) dei criteri direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la quale si è tenuto conto della delibera regionale di rimodulazione del programma di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 8.582.222,52, per il 2006, per le finalità di cui alla premessa, a favore delle regioni, per gli importi e sui conti di tesoreria di seguito indicati:

Friuli-Venezia Giulia	c. 350-22714	€	768.229,64;
Sardegna	c. 350-22709	€	1.492.560,44;
Sicilia	c. 350-22721	€	6.321.432,44;
	TOTALE . . .	€	8.582.222,52

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento, dell'importo complessivo di € 4.913.880,81 così suddiviso: € 768.229,64 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed € 4.145.651,17 a favore della regione Sicilia, sui conti di tesoreria sopra citati.

Art. 3.

L'onere relativo di € 8.582.222,52, graverà sul capitolo 7635 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

06A04674

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2006.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 marzo 2006 alla produzione ed al confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare ed integratori alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Visto l'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento degli stabilimenti risultati idonei alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari con le relative tipologie produttive autorizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998 regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992, a cui rinvia anche il decreto legislativo n. 169/2004, che stabilisce all'art. 5 che le autorizzazioni alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;

Ritenuto di dover rilasciare una autorizzazione provvisoria per gli stabilimenti che abbiano superato i limiti temporali previsti dal sopracitato decreto, come da parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento, di cui alla nota del 14 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole delle aziende sanitarie locali competenti per territorio all'emanazione di tali autorizzazioni provvisorie;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, relativo alle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione temporanea, ai sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto, da cui risulta che per tali stabilimenti sono ancora da applicare le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione definitiva;

Visto il proprio decreto 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2005, relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2005, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 marzo 2006, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari;

Decreta:

1. In attuazione delle norme citate in premessa, nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, è inserito l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 marzo 2006, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari.

2. Sono incluse nell'elenco anche le imprese titolari di autorizzazioni provvisorie rilasciate per decorrenza dei limiti temporali fissati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998.

3. Sono escluse le imprese operanti ai sensi della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3, in attesa del completamento della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 28 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2006

Il Ministro della salute
ad interim
BERLUSCONI

ALLEGATO

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Polveri - compresse – capsule ▼
ABOCA S.p.A. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Via della Libertà 37/Ter - Pistrino di Citerna (PG)	Liquidi - polveri - granulati - liofilizzati - compresse - capsule - tisane ▼
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AFOM MEDICAL S.p.A. Via Washington 72, Milano	Via Washington 72, Milano	Compresse - prodotti in forma liquida – solo operazioni di confezionamento di capsule ▼
AGRI DESANTIS S.r.l Strada Provinciale Bitonto, Palo del Colle Km 1,400 ,Bitonto (BA)	Strada Privata via del Crocefisso 11, Bitonto (BA)	Oli dietetici
AGROSFERA s.c.ar.l. Via Per Guarda 21,Copparo (FE)	Via Per Guarda 21,Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida- succhi e nettari di frutta
AHURA S.n.c Via Saruggia 37, Albavilla (CO)	Via Giovio12, Alzate Brianza (CO)	Capsule - prodotti in forma liquida ▼
AKELLAS S.r.l. Via Durini 14, Milano	Via delle Arnasche 15 Cerro Maggiore (MI)	Caramelle dure con aggiunta di vitamine
ALDO s.r.l. Via Lombardia 7, Desio (MI)	Via Lavoratori dell'Autobianchi Capannone 15, Desio (MI)	Prodotti di pasticceria e gelateria senza glutine **AP**
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule - soluzioni con polveri nel tappo dosatore, compresse ▼
ALIMENTA 2000 S.r.l Via S.Maria del Pozzo106 Somma Vesuviana (NA)	Via Marigliano 40, Somma Vesuviana (NA)	Pasta fresca - prodotti surgelati - prodotti dolciari e da forno senza glutine
ALMED soc. Coop. ar.l. Via Michele Pane 13 Lamezia Terme (CZ)	Centro agroalimentare - Zona industriale Lamezia Terme (CZ)	Latti in polvere - polveri
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida- capsule - compresse ▼
ALPIFLOR S.a.s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida ▼
ALPIPAN S.r.l. Via Provinciale Romana Altopascio (LU)	Via Provinciale Romana, Altopascio (LU)	Prodotti da forno senza glutine
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ANDRIANI ALIMENTI S.r.l. Via Paolo Baffi 15, Gravina (BA)	Via Nicolò Copernico zona PIP,Gravina (BA)	Paste dietetiche senza glutine
ANIDRAL S.r.l. Via Custodi,12, Novara	Via E. Mattei 3, Novara	Capsule e polveri
AREGON S.r.l. V.le Verona 1/a – b, Lignano S. (UD)	Via del Vetro 9, Marcon (VE)	Capsule – compresse – granuli – polveri - liquidi ▼ **AP**
ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.p.A. Corso Magenta 46, Milano	Via della Muratela 165, Roma	Latte delattosato
AUTOMATIC SERVICE S.r.l. Via delle Valli 20/C, Aprilia (LT)	Via delle Valli 20/C, Aprilia (LT)	Solo operazioni di confezionamento di integratori alimentari e alimenti destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie di capsule – compresse - granulati
AVD REFORM S.r.l. Borgo S. Biagio 9, Parma	Via E. Fermi 6, Noceto (PR)	Liquidi,compresse,polveri solo operazioni di riempimento di opercoli e capsule e confezionamento di prodotti idroalcolici ▼
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29,Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri ▼
BACCHINI & FARMO Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine e prodotti da forno senza glutine,farine senza glutine
BARBERO S.r.l. Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Via Mantova 166 Loc. Perdignano Parma	Paste dietetiche
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Mazzini 56/58,Castiglione delle Stiviere (MN)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Dé Barenzani 12,Picenegro (CR)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno - cereali - barrette arricchite in vitamine e minerali
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Veneto n. 8, Rubbiano di Solignano (Parma)	Prodotti da forno **AP**
BIOALIMENTA S.r.l. Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Paste dietetiche senza glutine
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - solo operazioni di confezionamento di polveri ▼
BIODUE S.r.l Via B. Cellini 63/69 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 63/69, Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Polveri - capsule - compresse – liquidi ▼
BIOMEDICAL S.r.l. Via Murri 55/57, Magenta (MI)	Via Murri 55/57, Magenta (MI)	Polveri - prodotti in forma liquida
BIOINTEGRA S.r.l. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule - compresse - polveri - prodotti in forma liquida ▼
BIOPHYTOLAB S.r.l. Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Granulati - compresse - capsule - liquidi estratti vegetali fluidi - molli - secchi - glicolici ▼
BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.r.l. Via Caduti di via Fani 830 Capocolle di Bertinoro (FC)	Via Caduti di via Fani 830, Capocolle di Bertinoro (FC)	Capsule – compresse – polveri e granulati ▼
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1 Dolzago (LC)	Polveri ▼
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24,Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
BOTTEGA SENZA GLUTINE DI FANIA ROSA GIOVANNA E SAVINO STEFANIA Via del Giudice 1, San Giovanni Rotondo (FG)	Via del Giudice 1, San Giovanni Rotondo (FG)	Pasta fresca surgelata senza glutine e prodotti da forno senza glutine
C. L.C. COOPERATIVA LOMELLINA CEREALICOLTORI S.c.a r.l. Via Partigiani 72, Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8 Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CANNILLO S.r.l. Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Cereali per la prima colazione
CAMPIELLO S.r.l. Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Alimenti per la prima infanzia
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 75 Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Oli dietetici
CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.p.A Via Nettunense km20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule ▼
CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A. Via Nino Sansone 49, Ostuni (BR)	Via Baione 200, Monopoli (BA)	Olii vitaminizzati
CELIAPAN di G. Grassi & C s.a.s. Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine - pani dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT - creme - budini - yogurt - preparazioni a base di latte
CENTRALE del LATTE di ROMA S.p.A. Via Fondi di Monastero 262/265 Roma	Via Fondi di Monastero 262/265	Latti a ridotto contenuto di lattosio
CENTRALE del LATTE di SALERNO S.p.A. Via Fuorni 86, Salerno	Via Fuorni 86, Salerno	Latti dietetici
CENTRALI PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA S.p.A. Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Latti
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22 Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CERRI s.n.c. Via Balocco 4, Buronzo (VC)	Via Balocco 4, Buronzo (VC)	Latte delattosato
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto 54 Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12 Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida ▼
CIBIOS S.r.l Via Argine Sinistro 28 Selvazzano Dentro (PD)	Contrada Saletti Bisenti (TE)	Preparati per brodo in forma granulare – polveri - granulati ▼
CICIGI S.r.l. Via Cesare Fracassini 8/A Roma	Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Capsule – compresse - prodotti in forma liquida ▼
CIPRIANI S.r.l. Via Maneira 17/C Frazione Bevera (Ventimiglia)	Via Maneira 17/C, Frazione Bevera (Ventimiglia)	Polveri – capsule ▼
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Impianata di Cisterna Corfinio (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Località Immagine, Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Cavour 130, Gaglianico (BI)	Prodotti in forma liquida
COCCO RITA Via Timavo 19, Cagliari	Via Timavo 19, Cagliari	Pasta fresca ripiena - pasta fresca - pane - grissini - preparato per pizza - prodotti da pasticceria senza glutine
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20,Milano	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20, Milano	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
CONFRUIT G. S.p.A. Via Emilia Ponente 4, Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta - bevande
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
COOPERATIVA ARSIE' S. VITO Via G. Fusinato 109, Arsiè (BL)	Via G. Fucinato 41, Arsiè (BL)	Prodotti in forma liquida ▼
COOPERATIVA ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Latti delattosati
COOPERATIVA LATTERIA VIPITENO SOCIETA' AGRICOLA Via Passo Giovio 108, Vipiteno (BZ)	Via Passo Giovio 108, Vipiteno (BZ)	Yogurt e altri prodotti a base di latte **AP**
COPHARMA S.r.l. Via del Murillo Sermoneta (LT)	S.S. 156 Via dei Monti Lepini Km 50,4,Borgo S. Michele (LT)	Paste senza glutine, confezionamento secondario di altri prodotti senza glutine già confezionati
COSE DELL'ALTRO PANE Via Casale S.Michele 13 Roma	Via Casale S. Michele 13, Roma	Pane- pasta- prodotti da forno senza glutine
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C. Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse - capsule - granulati - polveri - tavolette - liquidi▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
CREMERIA DEL LATTAIO S.r.l. Via Orazio 51 S.Paolo di Civitate (FG)	Via Teanum Km 0,150, S. Paolo di Civitate (FG)	Alimenti senza glutine surgelati
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Div. G. Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Via Novara 55, Saronno (VA)	Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso (TE)	Prodotti da forno arricchiti in vitamine e minerali - alimenti senza glutine
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76 Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE S.p.A. Via Alserio 10, Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici
DEL VERDE S.p.A. Zona Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DEMAR S.n.c. Via Mamiani 2, Senigaglia (AN)	Via delle Albicocche 110, Cesena (FC)	Compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27, Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27 Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida - capsule – liofilizzati ▼
DIETOPACK S.r.l. Via della Posta 17, Medolla (MO)	Via della Posta 17, Medolla (MO)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - tavolette - confetti - granulati e polveri
DISTILLERIE FRANCIACORTA S.p.A. Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Sciroppi dietetici
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12 Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli liquidi ▼
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Granulati - confetti - tavolette - solo confezionamento di polveri - prodotti dolciari: caramelle
DR. F. FIORI & C. S.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse - confetti - granulati – liquidi ▼
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule – confetti ▼
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni e di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 4 Ravina (TN)	Compresse effervescenti o solubili – granulati ▼ **AP**
ELAH - DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73 Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
ELLEPHARMA S.r.l. Via del Lavoro 9, Sovizzo (VI)	Via del Lavoro 9, Sovizzo (VI)	Capsule – polveri - liquidi ▼
EKALAB S.r.l. Via E.Barone 7,Dosson di Casier (TV)	Via E. Barone 7, Dosson di Casier (TV)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida▼
ERBEX S.r.l. Via del Laghetto 110, Badia Polesine(RO)	Via del Laghetto 110, Badia Polesine (RO)	Capsule – liquidi – polveri – solo confezionamento di compresse- perle – granulati ▼
ERBORISTERIA LA PINETA di Bossi Francesco Via S.Giorgio3,Induno Olona (VA)	Via Jamoretti 124, Induno Olona (VA)	Compresse - estratti vegetali secchi e liquidi - Solo operazioni di riempimento di opercoli ▼
ERBORISTERIA MARCHESINI di MARCHESINI CRISTINA Via Nonis 68, Marostica (VI)	Via Nonis 68, Marostica (VI)	Liquidi – compresse – capsule ▼**AP**
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule ▼
ESSELUNGA S.p.A. Via Pisani 20, Milano	Via Gianbologna 1, Limito di Pioltello (MI)	Succhi e bevande a base di frutta - gelati arricchiti con vitamine e minerali
ESSERE PIU' CENTRONATURA Via Sapeto 5a/7r, Genova	Via Santuario 24/1, Molare (AL)	Capsule ▼
EUDINAMIS di Pari Bruno Via Sinistra del Porto 102, Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri - capsule – compresse ▼
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 – Roma	S.S. Emilia km 154 Località S. Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia - latti arricchiti

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40 Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo- Fara S. Martino S.p.A. Zona ind. Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
FABBRI 1905 S.p.A. Via Emilia Ponente 276, Bologna	Via Emilia 82/A, Angola dell'Emilia (BO)	Sciroppi - preparati per gelateria arricchiti con vitamine
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.p.A. Via Britannia 54, Roma	Via Sardorella 43, Genova	Compresse – capsule – polveri – granulati – liquidi ▼
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.p.A. Via Britannia 54, Roma	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule – granulati ▼
FAMAR ITALIA S.p.A Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Compresse filmate – confetti ▼
FARMALLEGRA S.r.l. Via del Toro n.4, Napoli	Via Lavacchi 1546, San Felice sul Panaro (MO)	Prodotti da forno - paste - paste ripiene senza glutine
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Vernea 129, Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida anche con tappo dosatore - polveri - compresse - capsule-granulati ▼
FARMACIA DI MARLIA S.n.c. Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Capsule-compresse,polveri,liquidi ▼
FATTORIA PETRINI Via San Vito 12 Monte San Vito (AN)	Via San Vito 12, Monte San Vito (AN)	Olio Vitaminizzato
FATTORIE SAN LORENZO Soc. Coop. a. r. l. Via San Lorenzo 40 Pegognana (MN)	Via Valletta 32, Suzzara (MN)	Alimenti a base di carne arricchiti con vitamine e minerali e hamburger panati senza glutine
FATTORIA SCALDASOLE S.r.l. Via Donizetti 7, Monguzzo (CO)	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt - prodotti lattiero caseari - succhi e preparati a base di frutta e verdure
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI S.a.s. Viale A. De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri - capsule – compresse ▼
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39 Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati ▼
FMC S.r.l Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Capsule – compresse ▼
FONTI DI POSINA S.p.A. Località Montagna 2, Posina (VI)	Località Montagna 2 Posina (VI)	Prodotti in forma liquida
FRUTTAGEL S.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26 Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida - nettari e omogeneizzati di frutta
FUCHS J. S.n.c Vicolo del Convento 8, Castelbello (BZ)	Via della Palude 11 Castelbello (BZ)	Cereali arricchiti
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE S.p.A. Via Mandolossa 82, Gussago (bs)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B. Ambrosoli,12, Ronago (CO)	Polveri
G.D.D. IL GIARDINO DEGLI DEI S.r.l, Via Magellano 4/6 Cesano Boscone(MI)	Via Magellano 4/6, Cesano Boscone (MI)	Compresse - capsule - polveri - granulati – liquidi ▼
GELCO S.r.l. Via E. Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E. Mattei 4, Castellalto (TE)	Confetti- caramelle- pastigliaggi ▼
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40 S. Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99 Lodi San Grato (LO)	Compresse - capsule ▼
GEOVITA FUNCTIONAL INGREDIENTS S.r.l. Piazza Cristo Re 17 Alba (CN)	Via Valle S.Giovanni 31,Nizza Monferrato (AT)	Alimenti per la prima infanzia a base di cereali - legumi e frutta
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86 Cornaredo (MI)	Polveri - granulati - compresse - confetti ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
GHIMAS S.p.A. Via Fuccini 2, Casalecchio di Reno (BO)	Via Cimarosa 85, Casalecchio di Reno (BO)	Polveri – compresse -granulati – liofilizzati – prodotti in forma liquida – sciroppi - soluzioni ▼
GIS S.p.A. Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Gelati dietetici
GLUNO' S.r.l. di MANIERI FERNANDO Via Giuseppe Cacchi 3 L'Aquila	Via Giuseppe Cacchi 3, L'Aquila	Pasta e prodotti da forno senza glutine
GOURMET ITALIA S.p.A. Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Paste surgelate senza glutine – piatti pronti surgelati con minerali e senza glutine
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Cadriano 27/2 Bologna	Latti dietetici
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida - latti e prep. a base di latte - prodotti vegetali liquidi
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida ▼
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Enaudi 8, Castello d'Argile (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - granulati – polveri - preparati disidratati – solo operazioni di confezionamento di prodotti vegetali in filtro e/o bustine ▼
GUM BASE Co. S.p.A. Via Nerviano 25, Lainate (MI)	Via Nerviano 25, Lainate (MI)	Chewing gum ▼ AP
GUSTOLIBERO S.a.s Strada del Lanificio 3, Biella	Strada Antica per Biella 19, Ponderano (BI)	Prodotti da forno senza glutine
H & H QUALITY FOOD S.r.l. Largo Liverani 12/1, Firenze	Via Larga 37 Ortonovo (SP)	Paste e prodotti da forno senza glutine
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi ▼
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40 Pedavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERBEKA di Bellomo Domenico Via Nazionale 83, Raffaldali (AG)	Via Miniera, Pozzo Nuovo Aragona (AG)	Polveri- granulati – compresse – capsule- tisane - prodotti in forma liquida ▼
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida ▼
I.C.A. S.r.l. Via Torre snc, Nissoria (EN)	Via Torre snc, Nissoria (EN)	Prodotti a base di carne impanati senza glutine
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l. Via della Provvidenza 39/B	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse ▼
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi
IDEA NATURA S.r.l. s.u. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - solo confezionamento di granulati ▼
IL GELATO DI TASSINARI ANDREA E SANCISI ROBERTO s.n.c. Piazza C.Colombo 3 Savignano sul Rubicone (FC)	Via Oslo 7, Savignano sul Rubicone (FC)	Prodotti di gelateria (gelati in cono) confezionati privi di glutine **AP**
IL MANGIAR SANO s.n.c Via Staizza 50 Castelfranco Veneto (TV)	Via Staizza 50, Castelfranco Veneto (TV)	Prodotti da forno
IMET S.r.l. Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Oli vitaminizzati
INDACO S.p.A. Zona industriale Pascarola, Caivano (NA)	Zona industriale Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle – confetti – chewing gum
INDIAN S.r.l. Via dell'Industria 52,Cavriago (RE)	Via Gorganza 16,Reggio Emilia	Gelati arricchiti con vitamine e minerali
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno - pani dietetici
ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Polveri – compresse filmate- solo operazioni di confezionamento capsule▼
ITALCANDITI S.p.A. Via Cavour 10,Pedrengo (BG)	Via Cavour 10 Pedrengo (BG)	Confetture e semilavorati a base di frutta - creme di farcitura - preparati per yogurt
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi - compresse - tavolette - confetti - biscotti paste - caramelle - capsule - barrette - gomme da masticare ▼
JOSS S.r.l. Via Marecchiese 1410 Santarcangelo di Romagna (Rimini)	Via Bornaccino 231, Santarcangelo di Romagna (Rimini)	Prodotti a base di carne,pesce,e formaggi impanati senza glutine
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse - capsule - liquidi – polveri ▼
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 324, Angri (SA)	Via Nazionale 324, Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA FELINESE SALUMI S.p.A. Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Salumi dietetici
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17, Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle
LA GRAGNANESE s.r.l Località Gragnanese 1 Gragnano Trebbiense (PC)	Località Gragnanense 1, Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
LA FOLIGNATE Via Piave 21/C, Foligno (PG)	Via Brindisi 3/A , Foligno (PG)	Pasta senza glutine
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a , Campobasso	Paste dietetiche
L'ENERGIA DELLE PIANTE S.n.c. Via Marconi 22, Grottaglie (TA)	Contrada Carnevale, Villa Castelli (BR)	Compresse - capsule - polveri - granulati - opercoli - prodotti in forma liquida▼
LABOMAR S.r.l. Via N. Sauro 35/d, Istrana (TV)	Via N. Sauro 35/d , Istrana (TV)	Polveri - granulati - capsule - compresse - prodotti in forma liquida▼
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - capsule – compresse ▼
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via Roma 179, Canaro (RO)	Polveri- capsule – compresse ▼
LABORATORI HERING S.r.l. Via Bixio 35, Pozzallo (RG)	z.i. C/da Fargione, Modica (RG)	Capsule – compresse – granulati – polveri - liquidi ▼
LABORATORI OMEOPATICI LINDA'S S.r.l. Via Galilei 2/4 Castenaso (BO)	Via Galilei 2/4, Castenaso (BO)	Prodotti erboristici in forma liquida ▼
LABORATORI PLANTS Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Capsule - compresse - liquidi – polveri ▼
LABORATORI VRAMONT S.a.s Via A. Plessi 12 Vignola (MO)	Via A. Plessi 12, Vignola (MO)	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida ▼
LABORATORIO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO BETA S.r.l. Via M.Gonzaga 2, Milano	Via IV Novembre171/173, Prevalle (BS)	Capsule - compresse - liquidi - polveri e granulati ▼
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse - tavolette solo operazioni di miscelazione di polveri e confezionamento capsule ▼
LABORATORIO FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55, Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 , Pozzuoli (NA)	Polveri - capsule - compresse - liquidi - solo operazioni di confezionamento di granulati▼
LABORATORIO OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule – compresse ▼
LABORATORI OMEOPATICI LINDA'S Via Galilei 2/4,Castenaso (BO)	Via Galilei 2/4,Castenaso (BO)	Prodotti erboristici in forma liquida ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LABORATORIO SODINI S.r.l Via di Meleto 2/int.6A-8 Strada in Chianti (FI)	Via di Meleto 2/int.6 A-8, Strada in Chianti (FI)	Prodotti in forma liquida - capsule - polveri - solo confezionamento di compresse - tavolette - barrette - pastigliaggi ▼
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13, Firenze	Compresse - capsule - granulati - polveri - prodotti in forma liquida ▼
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 Zona industriale , Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule ▼
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22, Cremona	Cereali arricchiti in vitamine e minerali - semilavorati
LARN s.r.l. Via Fabbriche 18, Serravalle Scrivia (AL)	Via Fabbriche 18, Serravalle Scrivia (AL)	Polveri – granulati – capsule – compresse – confetti – liquidi **AP**
LATTERIA SOCIALE Soc. Coop. a r.l. Via Cava 5, Merano (BZ)	Via Cava 5, Merano (BZ)	Yogurt, latti dietetici e prodotti arricchiti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Galliera Nord 171, S.Pietro in Casale	Prodotti dolciari : caramelle -pastigliaggi - solo confezionamento di polveri e confetti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Kennedy 7, Zola Pedrosa (BO)	Prodotti dolciari : caramelle - pastigliaggi
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LELIA PHARMA FOOD S.r.l. Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Paste dietetiche senza glutine
L'ISOLA DELLA SALUTE Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Pasta fresca dietetica senza glutine surgelata – Prodotti da forno senza glutine dolci e salati
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi , Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno - biscotti s/glutine - polveri - solo confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Tollerino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
LORENNE St. JUST di Pitzianti Ennio Via M. D'Azeglio 28,Casalmaggiore Fraz.Vicobellignano	Via Massimo D'Azeglio 28, Casalmaggiore Fraz. Vicobellignano	Polveri ▼
LUISANNA di BOVE ANNAMARIA & C S.n.c. Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Prodotti da forno senza glutine
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri - granulati - compresse – estrusi ▼
MAZZARINI CLAUDIO Via Gallodoro 55,Jesi (An)	Via Belardinelli 9,Jesi (An)	Paste surgelate senza glutine ripiene di carne e verdure
MD'E S.r.l. Via Maiano 32, Castellalto (TE)	Via Nazionale 339,Castellalto - frazione Castelnuovo Vomano (TE)	Polveri - granulati -capsule – compresse ▼
MEDIPHARMAE S.a.s. Via Mazenta 15,Magenta (MI)	Strada Regionale 211 Km 66, Borgolavezzaro (NO)	Compresse – liquidi – granulati - polveri ▼
MEDISPORT S.r.l. Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Via Galvani 4, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - confetti - prodotti in forma liquida ▼
MILKON SUDTIROL ALTO ADIGE Soc.Coop. a.rl. Via Campiglio13/A, Bolzano	Via Campiglio 13/A, Bolzano	Yogurt e latti fermentati
MINERVA OLI S.p.A. Via Amendola 56, Voghera (PV)	Via Amendola 56, Voghera (PV)	Oli dietetici **AP**
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26, Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule,prodotti in forma liquida ▼
MOLINO di FERRO S.r.l. Via Molino di Ferro 6 Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.A. Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati – farine e cereali per la prima colazione senza glutine

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
MOLINO QUAGLIA S.p.A. Via Trieste 49/53, Padova	Via Via Roma 2, Vighizzolo D'Este (PD)	Miscele in polvere **AP**
MOLINO RIVETTI Via Roma 64,Maclodio (BS)	Sede Cascina Ciocchino, Maclodio (BS)	Farine e semilavorati senza glutine
MONOLAB S.r.l. Via Platone 5, Carpi (MO)	Via Platone 5, Carpi (MO)	Capsule - compresse – opercoli ▼
MONTEFARMACO S.p.A. Via IV Novembre 92, Bollate (MI)	Via G. Galilei 7, Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida ▼
MONTENEGRO S.p.A. Via E. Fermi 4 Zola Predosa (BO)	Via Tomba Forella 3, S. Lazzaro di Savena (BO)	Olii dietetici
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto 38, Torino	Strada Tario 8, Andezeno (TO)	Prodotti da forno
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto38, Torino	Via Riva 33, Bottigliera d'Asti (AT)	Alimenti senza glutine e/o con vitamine
N.B.C PHARM S.r.l. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E. NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti – liquidi ▼
NATURA HOUSE S.p.A. Via Fausto Coppi,5 Orbassano (TO)	Via Fausto Coppi 5,Orbassano (TO)	Polveri – compresse - sciroppi a base di zucchero- flaconi monodose macerati (a base di estratti secchi o fluidi) ▼
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3, Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NATURALBIO S.r.l Via IV Novembre 10, Rivarolo (TO)	Via Cappo 19, S.Giusto Canavese (TO)	Prodotti da forno senza glutine Solo operazioni di confezionamento di farine e derivati - cereali e derivati - paste - senza glutine
NATURAL WAY S.p.A. Via Centoarte 115 Caprino Veronese (VR)	Via Centoarte 115, Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse – solo operazioni di confezionamento di polveri e granulati in bustine ▼
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A ,Bussolengo (VR)	Polveri- granulati – compresse ▼
NEW PACK S.r.l. Via Zaniolo 1073,Mordano (BO)	Via Zaniolo 1073, Mordano (BO)	Prodotti da infusione confezionati in sacchetto filtro e in busta solo operazioni di confezionamento di compresse - tavolette- capsule -opercoli ▼
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Via Cà Nove 3, San Martino Buon Albergo	Polveri ▼
NETER s.n.c. di Graziano Silvia & C Via Bologna 220, int. 61 Torino	Via Bologna 220, int. 61, Torino	Prodotti erboristici in forma liquida ▼
NEWLAT S.r.l. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt - prodotti a base di latte e latte delattosato
NOVE ALPI S.r.l. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse
NOVE ALPI S.r.l. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via San Pierino Casa al Vescovo s.n.c., Pistoia	Paste dietetiche e prodotti da forno
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11Zenson di Piave	Via A.De Gasperi 11, Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
NUTRATEC S.r.l. Via Sasso 75/E, Urbino	Via Sasso 75/E, Urbino	Polveri - capsule - compresse - solo operazioni di confezionamento di granulati e liquidi ▼
NUTRILINEA S.r.l. Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Compress – capsule - polveri ▼
NYL LABORATORIES S.r.l Via Due Ponti 196, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule polveri ▼
O.F.I. OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida - capsule - compresse ▼
OFFICINA DE' TORNABUONI s.a.s Località Magliarina,Bucine (AR)	Località Magliarina, Bucine (AR)	Prodotti in forma liquida ▼ **AP**

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
OLDER S.r.l. Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Via G. Bormioli 6/10 , Brescia	Preparati per brodo
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 , Fontanelle (TV)	Oli dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 , Zona Porto Canale Cremona	Oli dietetici
OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.r.l. S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	Polveri - capsule rigide ▼
OTTO MARZO S.n.c. Via Milanese 9,Mirano (Ve)	Via Milanese 9, Mirano (Ve)	Paste fresche e ripiene,prodotti da forno,pane, pizza senza glutine
PB BELTRACCHINI S.r.l. Via Merlo 1, Milano	Via S. Erasmo 6, Rescaldina (MI)	Compresse, capsule, polveri, prodotti in forma liquida alimenti arricchiti ▼
PANDEA S.r.l. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A, Parma	Prodotti da forno
PANIFICIO FADDA Sas di Pietro Fadda &C Via XXV luglio 34,Ittiri (SS)	Via Marini 71, Ittiri (SS)	Pane e prodotti da forno senza glutine
PARADISO S.p.A. Via Cavicchione di Sotto 1 Calcinato (BS)	Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21, Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O. Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Bellevere 4, Bovolone (VR)	Prodotti da forno
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Tonale 21/a, Albano S. Alessandro (BG)	Latti delattosati e arricchiti **AP**
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Valle di Vitalba, Atella (PZ)	Prodotti da forno
PASTA GAZZOLA S.p.A. Via della Rovere 2, Casale Monferrato (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTA LENSI S.r.l. Via Don Luigi Sturzo 21/23 Verolanuova (BS)	Via Don Luigi Sturzo 21/23, Verolanuova (BS)	Paste dietetiche senza glutine
PASTICCERIA ZINGERLE Via Druso 49, Bolzano	Via Nobel 118, Laives (BZ)	Alimenti senza glutine surgelati
PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. Via E.Toti 6, Cento (FE)	Via E.Toti 6, Cento (FE)	Paste dietetiche
PASTIFICIO BACCHINI di Bacchini Roberto & C. Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine e prodotti da forno senza glutine
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PASTIFICIO VALLE DEL RUBICONE S.a.s. Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Paste dietetiche
PEDON S.p.A. Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Polveri senza glutine
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23, Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 13, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule - compresse - solo confezionamento di granulati ▼
PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l. Via Tiziano 32, Milano	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Divisione Caremoli Via Garbagnate 39 Lainate (MI)	Caramelle - pastigliaggi - confetti - chewing gum▼
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi – caramelle-chewing gum▼
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Polveri - granulati – compresse – opercoli - solo operazioni di confezionamento di capsule – tavolette - perle ▼
PHARMAGEL ENGINEERING S.p.A. Via Bellarmino 6, Milano	Viale Europa 9, Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle ▼
PHOENIX S.r.l. Via Due Giugno 60/A Peschiera Borromeo (MI)	Via Due Giugno 60/A, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri solo operazioni di confezionamento di capsule,compresse,opercoli,tavolette ▼
PICCHIOTTI PASTA FRESCA S.r.l. Via Pratignone 100, Empoli	Via Provinciale di Mercatale 108/D, Vinci (FI)	Pasta fresca dietetica senza glutine **AP**
PIETRO CORICELLI S.p.A Località Madonna di Lugo 44 Spoleto (PG)	Località Madonna di Lugo 44, Spoleto (PG)	Oli vitaminizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti liquidi e in polvere per l'infanzia - oli dietetici - paste e sfarinati – liofilizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta - formaggi fusi
PRE-GEL S.p.A. Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Semilavorati per gelaterie e pasticcerie in crema ed in polvere
PROGETTAZIONI INDUSTRIALI DI LOMBARDI M.C. Via del Platano 12, Rodano (MI)	Via Lambro 7/8, Peschiera Borromeo (MI)	Prodotti in forma liquida ▼ **AP**
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.r.l. Via G. Lanza 3, Milano	Via Platone 15/ bis , Pianura (NA)	Solo operazioni di confezionamento secondario e etichettatura da effettuarsi solo su prodotti già confezionati▼
PROIEZIONE PIU' S.r.l. Via Mozambico17, Russi (RA)	Via Mozambico 17,Russi (RA)	Polveri - capsule – pastiglie – granulati - compresse - liquidi ▼ **AP**
PRONTOFOODS S.p.A. Via Cefalonia 70, Brescia	Via Carlo Levi 30, Sant'Olcese (GE)	Solo confezionamento di preparati per infusi ▼
PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A. Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Speck arricchito di vitamina E
QUALITY FOOD GROUP S.p.A. Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
QUARANTA SANTE Viale G. Cesare 44/46, Pontinia (LT)	Via Striscia snc, Pontinia (LT)	Capsule – compresse - granulati – tavolette – polveri – prodotti semisolidi ▼
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta - bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A ,Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida - soluzioni con polveri nel tappo dosatore - capsule - compresse - polveri▼
R.E.F. S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule - compresse▼
RE.NA.CO. sas Via Ponte di Pietra 3, Crocetta del Montello (TV)	Via del Commercio 20/a, Cornuda (TV)	Capsule - liquidi ▼
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G. Miani 34, Roma	Oli dietetici
ROCCHETTA S.p.A. Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano, Gualdo Tadino (PG)	Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano Gualdo Tadino (PG)	Bevande arricchite
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Barrette - granulati- confetture ▼
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri - compresse – tavolette - capsule - prodotti in forma liquida▼
ROTTAPHARM S.p.A. Galleria Unione 5,Milano	Via Robbio 35, Confienza (PV)	Compresse, polveri ▼
RUMMO S.p.A. MOLINO E PASTIFICIO Via Contrada Ponte Valentino Benevento	Via Contrada Ponte Valentino, Benevento	Paste dietetiche
RUSTICHELLI LUIGI & C. s.n.c. Via Calzi 20/A, Faenza	Via Calzi 20/A, Faenza	Prodotti dolciari da forno **AP**

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse – capsule ▼
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno
SALIX S.r.l. Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Compresse – capsule- polveri ▼
SALOV S.p.A. Viale Luporini 807, Lucca	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Oli dietetici
SALUS IN ERBIS S.r.l. Viale Anicio Gallo,18/20, Roma	Via Lucio Elio Seiano 95/97, Roma	Capsule – compresse – polveri - liquidi ▼
SAMMONTANA S.p.A. Via Tosco Romagnola 56 Empoli (FI)	Via Tosco Romagnola 56, Empoli (FI)	Ghiaccioli e gelati dietetici
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5 San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI FRUIT S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Prodotti in forma liquida
SEPLASIUM S.r.l. Via G. Galilei 11,Castelbelforte (MN)	Via G. Galilei 11,Castelbelforte (MN)	Integratori alimentari anche di natura erboristica **AP** ▼
SERIS S.r.l. Via al Santuario N.S.della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Via al Santuario N.S. della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Polveri - granulati - compresse - capsule – liquidi ▼
SIBAT TOMARCHIO S.r.l. Via Balatelle 52,Piano d'Api,Acireale (Catania)	Via Balatelle 52,Piano d'Api, Acireale (Catania)	Prodotti in forma liquida ▼**AP**
SIBEG S.r.l. Via 5ª Strada Zona Industriale 28 Catania	Via 5ª Strada Zona Industriale 28, Catania	Prodotti in forma liquida ▼
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A. Bentivoglio (BO)	Via delle Industrie snc, Livraga (LO)	Solo operazioni di etichettatura di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari da effettuarsi su prodotti già confezionati
SIGMAR ITALIA S.p.A. Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11 Almé (BG)	Polveri - solo confezionamento di paste e granulati▼
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352 Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc. Villa Fiorita Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse ▼
SIRC S.p.A. Natural & Dietetic Foods Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al Teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SOLUZIONI ALIMENTARI Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Paste dietetiche senza glutine - prodotti di pasticceria senza glutine
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5 S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati▼
SPIGAFOOD S.r.l. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
SPIGHE D'ASTURA Via Sterpara 77, Borgo Montello (LT)	Via Sterpaia 77, Borgo Montello (LT)	Paste dietetiche
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13 Cadorago (CO)	Prodotti in forma liquida
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Via Giovanni XXIII 11, S. Andrea Bagni (PR)	Prodotti in forma liquida ▼
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE Via Reginaldo Giuliani 201, Firenze	Via Reginaldo Giuliani 201 Firenze	Solo confezionamento di polveri e granulati ▼
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Liofilizzati (anche miscelati con pasta)
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11 Nerviano (MI)	Polveri - granulati – compresse ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - tavolette – polveri▼
TESLA S.a.S. di Zucchi Donatella & C. Via Monte Maggiore 15, Croci di Calenzano (FI)	Via Prato 90, Calenzano (FI)	Capsule - granuli - prodotti in forma liquida ▼
THE BRIDGE S.r.l. Via Marcigaglia 22 San Pietro Mussolino (VI)	Via Marcigaglia 22, San Pietro Mussolino (VI)	Bevande arricchite a base di riso ed altri cereali senza glutine **AP**
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500 Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida - omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse - confetti – capsule ▼
UMBRIA VIGOR S.r.l. Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Olio di germe di grano vitaminizzato
UNILEVER ITALIA S.r.l. Via N. Bonnett 10, Milano	Corso Europa n. 24, Inveruno (MI)	Olii vitaminizzati
UNILEVER ITALIA S.r.l. Via N. Bonnett 10,Milano	Zona Industriale, località Pascarola, Caivano (NA)	Gelati arricchiti
UNIEST Scrl Via Gavardina Sopra 9 Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Via Gavardina Sopra 9, Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Capsule e miscelazioni di tinture madri ▼
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VALMATIC S.r.l. Via Turati 5, S. Prospero (MO)	Via Turati 5, S. Prospero (MO)	Liquidi ▼ **AP**
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Via G.Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Via G. Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Capsule - compresse - polveri – granulati ▼
VALSOIA S.p.A. Via Ilio Barontini 16/5, Bologna	Corso Matteotti 13, Serravalle Sesia (Vercelli)	Prodotti in forma liquida – gelati vegetali e non arricchiti con vitamine e minerali
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G. Semeria 5, Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Oli dietetici
VEGETAL PROGRESS S.r.l Via Principi d'Acaja 6, Torino	Via Novero 8, Ciriè (TO)	Capsule - tavolette - prodotti in forma liquida ▼
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri – granulati ▼
VIS S.a.s. Az. Agricola di Visini Andrea & C. Via Al Ponte 9, Lovero (SO)	Via Al Ponte 9 Lovero (SO)	Confetture e prodotti a base di frutta
VOLCHEM Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - compresse – capsule ▼
+ WATT S.r.l. Viale Portogallo 1/A Ponte S.Nicolò (PD)	Viale Portogallo 1/A, Ponte S.Nicolò (PD)	Polveri – compresse - capsule ▼
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse – granulati ▼
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Compresse e granulati Solo operazioni di confezionamento di capsule ▼
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri - granulati - confetti – capsule ▼
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta - bevande ▼

Legenda : **▼ stabilimenti autorizzati alla produzione e/o confezionamento di integratori alimentari**
AP stabilimenti autorizzati in via provvisoria alla produzione e/o confezionamento di integratori alimentari e prodotti destinati ad una alimentazione particolare

06A04517

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006.

Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 231 riguardante i veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, relativo all'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme tecniche relative alle caratteristiche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 1.

2. Le norme tecniche relative alle operazioni per la messa in sicurezza, la demolizione e il trattamento per la promozione del riciclaggio del veicolo fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 2.

3. L'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 3.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

ALLEGATO 1

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. *Ubicazione dell'impianto di trattamento.*

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera *m)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;

b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.

1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

1) le aree industriali dismesse;

2) le aree per servizi e impianti tecnologici;

3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

2. *Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.*

2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;

b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;

c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;

d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

2.2. Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;

c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;

d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.

2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

3. *Organizzazione del centro di raccolta.*

3.1. Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;

c) settore di deposito delle parti di ricambio;

d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;

e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;

g) settore di deposito dei veicoli trattati.

3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

a) i veicoli devono essere tenuti separati;

b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.

3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza non può essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.

3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.

3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di cui rispettivamente alle lettere *b)*, *c)*, ed *e)* del punto 3.1, devono essere dotati di apposita copertura.

4. *Criteri per lo stoccaggio.*

4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.

4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.

4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1º ottobre 2002, n. 230.

4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di rac-

colta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.

4.10. Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.

4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

ALLEGATO 2

OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE E IL TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEI VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

d) prelievo del carburante e avvio a riuso;

e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

2. *Attività di demolizione.*

2.1. L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

3. *Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.*

3.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro.

4. *Criteri di gestione.*

4.1. Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli.

4.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, purché l'altezza complessiva non sia superiore ai cinque metri.

4.3. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.

4.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

4.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

4.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

4.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

ALLEGATO 3

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI VEICOLI NON DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;

b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

Impianto freni:
- servofreno:
  - pompa/cilindro freni;
  - dischi/tamburi;
  - pinza completa;
  - disco portafreni;
  - tubazioni flessibili/rigide;
  - pedaliera completa;

caveria freno a mano;
leva freno a mano;
sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo;
sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).

06A04672

DECRETO 2 maggio 2006.

Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;

Visto l'art. 266, comma 7, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Fermo restando che i materiali di cui all'art. 1, comma 1, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità riportate in allegato, le seguenti informazioni:

a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;

b) quantità complessiva dei materiali estratti;

c) individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati.

2. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo sgombero con motivata disposizione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 non è richiesta ove le terre e le rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.

4. Copia della documentazione di cui al primo comma deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere.

Art. 3.

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, ART. 266, COMMA 7

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto .... nato .... il .... domiciliato per la carica a .... in .... nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di ....

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni sarà punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato

attesta

- che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere localizzato in di cui al titolo abilitativo/al contratto di appalto (altro . . .), la cui produzione globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc;

- che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;

- che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;

- che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad essere riutilizzate per la/e seguente/i opera/e (barrare la dizione di interesse):

□ reinterri

□ riempimenti

□ rilevati

□ macinati

□ riempimento di cave coltivate

□ ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da ....

Siti di destinazione:

(se il sito di destinazione non è ancora determinato, indicare il luogo di deposito; la dichiarazione andrà poi integrata con i dati effettivi almeno sette giorni prima dell'impiego);

- che la/e suddetta/e opera/e è/sono autorizzata/e ....

(indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante; in caso di opera per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo indicare «opera non soggetta ad autorizzazione».

Luogo .... data ....

Firma ....

06A04673

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.R.I. Servizi alle imprese - S.c. a r.l.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.R.I. Servizi alle imprese - S.c. a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 07652470589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Belardino Feliziani, nato a Roma il 20 febbraio 1949, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7;

dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi, via Dalmazia n. 37;

avv. Michele Pansino, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, domiciliato in Roma, via delle Muse n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04591

DECRETO 20 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorse società cooperativa sociale siglabile "Risorse S.C.S. - Società cooperativa», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Risorse società cooperativa sociale siglabile "Risorse S.C.S. - Società cooperativa"», con sede in Torino (codice fiscale 08104460012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Valter Iori, nato a Torino il 1º gennaio 1964, con studio in Torino, corso Tassoni n. 12;

dott. Fabio Pasquini, nato a Limbiate (Milano) il 22 dicembre 1953, con studio in Torino, via A. Doria n. 15;

avv. Emilia Rossi, nata a Torino il 24 novembre 1961, con studio in corso Re Umberto n. 28,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04592

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2006.

Iscrizione nel registro nazionale di alcune varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Trifoglio bianco

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009881	Jumbo	DLF Trifolium A/S - DK
009911	Winterwhite	David Pengelly - AUS
009912	Excel	David Pengelly - AUS

Loglio westervoldico

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
009319	Maddalena	T	DLF Trifolium A/S - DK
009318	Vespolini	T	DLF Trifolium A/S - DK
009420	Ceronte	D	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
009421	Cembalo	D	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)

Festulolium

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008305	Festum	T	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)

Loglio perenne (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
009320	Pianist	D	DLF Trifolium A/S - DK
009321	Jeopardy	D	DLF Trifolium A/S - DK

Agrostide stolonifera (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
009419	Teeone	D	Jacklin Seed - USA
009418	Pinehurst	D	Jacklin Seed - USA

Festuca arundinacea (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008957	Rembrandt	P	Lebanon Seabord Co. - USA
009317	Jasmine	P	DLF Trifolium A/S - DK

Erba medica

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009893	Costanza	Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Lodi
009894	Palladiana	Zanandrea Lino - Vicenza
009891	Medusa	Cal/West Seed - USA
009895	Valleverde	Cappagli Luigi - Cascina (PI)
009892	Sovrana	S.I.V.A.M. - Milano
009899	Power 4.2	Power Seed Inc. - CND
009872	Australis	David Pengelly - AUS
009873	Icon	David Pengelly - AUS

Trifoglio pratense

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
009876	Quattro	T	Roberto Guarnieri - Traversetolo (PR)

Pisello da foraggio

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009877	Standal	Laboulet Semences - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04680

DECRETO 13 aprile 2006.

Proroga della certificazione e della commercializzazione della varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2005 con il quale la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio» è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 1° dicembre 2005 dalla ditta A. Dieckmann Heimburg Saatzucht intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta A. Dieckmann Heimburg Saatzucht;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 7 marzo 2005, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 10 maggio 2006.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 2/2006/Del).

LA CORTE DEI CONTI

A Sezioni riunite;

Visto l'art. 100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visti i regolamenti approvati con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21, nonché all'art. 181, comma 1, lettera *a)*, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;

Ravvisata la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, con esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, nonché all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

Vista la deliberazione delle sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Delibera

il seguente regolamento per l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1.

Ambito

Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni di carattere strumentale che la Corte dei conti deve necessariamente svolgere per il perseguimento delle finalità istituzionali e di rilevante interesse pubblico individuate per legge.

Art. 2.

Oggetto

1. Nelle schede allegate, contraddistinte dalle lettere A, B, C che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono specificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il trattamento da parte degli uffici della Corte dei conti, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora la Corte dei conti, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 3.

Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sarà cura della Corte dei conti dare ad esso la massima diffusione anche nelle forme di comunicazione istituzionale ritenute più idonee ed efficaci.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite, nell'adunanza del 10 maggio 2006.

Roma, 10 maggio 2006

Il presidente: PASQUALUCCI

Il relatore: PALEOLOGO

SCHEDA A

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, amministrativo e di magistratura, e di altre forme di impiego.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati sensibili e giudiziari trattati nei fogli matricolari e nei fascicoli personali del personale amministrativo e di magistratura;
2. dati sensibili e giudiziari connessi alla definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale amministrativo e di magistratura (trattati per finalità di gestione amministrativa non aventi diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale);
3. dati inerenti allo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, trattamenti assistenziali e previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di aspettative, congedi o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
4. dati inerenti allo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione di sussidi, assegni per il nucleo familiare, benefici socio assistenziali contrattualmente previsti, prestiti INPDAP;
5. dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, all'esercizio dei diritti sindacali, alla costituzione di comitati bilaterali, alla rilevazione delle deleghe sindacali o alle procedure elettorali di rinnovo delle RSU;
6. dati idonei a rivelare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni (funzioni elettorali, mandato parlamentare ed amministrativo);
7. dati sensibili e giudiziari idonei a rivelare le convinzioni di ordine religioso o filosofico trattati al fine del riconoscimento di permessi (anche per particolari festività) e di aspettative, nonché per l'applicazione della normativa in materia di obiezione di coscienza;
8. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la condizione di disabile, nonché dati giudiziari acquisiti sia ai fini della partecipazione ai concorsi o ad altre procedure di assunzione o impiego, che

per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro del personale amministrativo e di magistratura;

9. dati sensibili e giudiziari che rilevano in materia di incompatibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché nell'ambito della valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti al rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

R.D. n. 1364/1933 (*Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti);* **R.D. n. 1214/1934** (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*); **R.D. n. 511/1946** (*Guarentigie della magistratura*); **L. n. 186/1982** (*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*); **L. n. 824/1971** (*Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della L. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); **L. n. 958/1986** (*Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*); **L. n. 539/1950** (*Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra*); **D.P.R. n. 3/1957** (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); **D.P.R. n. 686/1957** (*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*); **D.P.R. n. 361/1957 art. 119** (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*); **L. n. 69/1992** (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*); **L. n. 53/1989 art. 26** (*Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato*); **D.L. n. 69/1988 art. 2** (*Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti*); **D.P.R. n. 1124/1965** (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*); **L. n. 300/1970** (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà*

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); **L. n. 336/1970** (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); **D.Lgs. n. 490/1998** (*Disposizioni integrative del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*); **L. n. 662/1996 art. 1, comma 56 e seg.** *(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)*; **D.P.R. n. 1092/1973** (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*); **L. n. 164/1982** (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*); **L. n. 101/1989** (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*); **L. n. 104/1992** (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*); **D.P.R. n. 487/1994** *(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); **D.Lgs. n. 626/1994** (*Igiene e sicurezza sul lavoro*); **D.P.R. n. 547/1955** *(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)*; **D.P.R. n. 303/1956** *(Norme generali per l'igiene del lavoro)*; **D.Lgs. n. 758/1994** *(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)*; **D.Lgs. n. 494/1996** *(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)*; **L. n. 335/1995** (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); **D.M. n. 187/1997** *(Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria*); **D.P.R. n. 180/1950** *(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)*; **L. n. 68/1999** (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*); **D.Lgs. n. 267/2000 art. 81** *(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*); **D.lgs. n. 445/2000** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*; **D.Lgs. n. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*); **D.P.R. n. 461/2001** *(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)*; **L. n. 53/2000** *(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)*; **D.Lgs. n. 151/2001** *(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53*); **L. n. 230/1998** (*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)*; **C.C.N.Q.** e **C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri; contratti collettivi integrativi; Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per**

l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001); Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

ART. 68 *"applicazione della disciplina in materia di concessine, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazione, elargizione, altri emolumenti ed abilitazioni*

ART. 112: "*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*".

Caratteristiche del trattamento

- ❑ cartaceo |X|
- ❑ informatico |X|

Tipi di dati trattati

- ❑ origine razziale |X| etnica |X|
- ❑ convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- ❑ convinzioni politiche, sindacali |X|
- ❑ stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- ❑ vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|
- ❑ dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- ❑ Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- ❑ Registrazione |X| Elaborazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Utilizzo |X|

❑ Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|

INPDAP – INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. n. 335/1995; prestiti);

Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR n. 461/2001);

INAIL, Autorità di P.S., e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR n. 1124/1965);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali-CCNL di comparto);

Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999;

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, per la gestione di distacchi, permessi ed aspettative sindacali, per la nomina in organismi a partecipazione mista pubblica/sindacale e per le procedure di rinnovo delle RSU;

ARAN per la trasmissione dei dati associativi ed elettorali non direttamente identificativi dei dipendenti, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del collegamento SPT (Service Personale Tesoro) e nell'ambito dello svolgimento da parte della Corte dei conti dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti;

Presidenza del Consiglio dei Ministri per adozione D.P.R. e D.P.C.M relativamente allo stato giuridico dei magistrati;

Pubbliche Amministrazioni presso le quali/ dalle quali vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilità dei lavoratori.

SCHEDA B

Denominazione del trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti contrattuali per forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori da aggiudicare secondo le procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali. Spese in economia.
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 1. dati giudiziari e certificazioni antimafia relativi ai legali rappresentanti di società ed ai titolari di ditte individuali -fermo il rispetto delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante- sono trattati nell'ambito della attività contrattuale ai fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché della verifica dell'insussistenza di cause ostative per la stipulazione di contratti di appalto o in economia. E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. I dati giudiziari inerenti all'attività contrattuale sopra descritta, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Principali fonti normative
R.D. n. 2440/1923 *(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);* **R.D. n. 827/1924** *(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);* **D.lgs. n. 157/1995** *(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)*; **D.lgs. n. 358/1992** *(Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE)*; **D.P.R. n. 252/1998** *(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);* **L. n. 109/1994** *(Legge quadro in materia di lavori pubblici);* **D.P.R. n. 554/1999** *(Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni);* **Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001);**

Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nel seguente articolo del Codice:

- **ART. 68, comma 2, lett. a)**: *"comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia"*.

Caratteristiche del trattamento

- ❑ cartaceo |X|
- ❑ informatico |X|

Tipi di dati trattati

dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

❑ Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|

❑ Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione |X| Utilizzo |X| Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

❑ Interconnessioni e raffronti di dati: |X|

con altri trattamenti o banche dati della stessa Amministrazione appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si occupano della gestione del contenzioso e della gestione delle risorse finanziarie.

❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|

Prefetture, Camere di commercio relativamente ai dati "antimafia", casellario giudiziario.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 1. dati sensibili e giudiziari relativi al contenzioso civile ed amministrativo, giudiziale e stragiudiziale. I dati trattati nell'ambito del contenzioso e della difesa in giudizio relativamente al rapporto di lavoro del personale di magistratura non hanno diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale; 2. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari o di sospensioni cautelari nei confronti del personale amministrativo, nell'ambito di attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare o contabile. E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti alla gestione del contenzioso, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Principali fonti normative
Codice Civile; **Codice di Procedura Civile**; **R.D. n. 642/1907** (*Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*); **R.D. n. 1054/1924** (*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*); **L. n. 1034/1971** (*Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali*); **L. n. 205/2000** (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*); **L. n. 241/1990** *(Nuove norme sul procedimento amministrativo);* **D.P.R. n. 3/1957** (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); **D.P.R. n. 487/1994** *(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); **D.lgs. n. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*); **L. n. 89/2001** *(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile);* **L. n. 848/1955** (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti*

dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); **D.P.R. n. 1199/71** *(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);* **C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri; Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001).**

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- **ART. 71, comma 1, lett. b):** *"far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria o in caso di violazione del termine ragionevole del processo ...."*
- **ART. 112, comma 2, lett. g):** *"svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi...".*
- **ART. 112, comma 2, lett. h):** *"comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro".*

Caratteristiche del trattamento

- ❑ cartaceo |X|
- ❑ informatico |X|

Tipi di dati trattati

- ❑ origine razziale |X| etnica |X|
- ❑ convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- ❑ convinzioni politiche, sindacali |X|
- ❑ stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- ❑ vita sessuale |X|
- ❑ dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili
Trattamento "ordinario" dei dati
❑ Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X| ❑ Registrazione |X| Elaborazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Utilizzo |X| ❑ Conservazione |X| Archiviazione |X|
Particolari forme di trattamento
❑ Interconnessioni e raffronti di dati: |X| con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della stipulazione ed esecuzione di contratti e della gestione delle procedure di scelta del contraente.. ❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X| Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo; Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ministero Affari esteri e Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo (L. n. 848/1955 e L. n. 89/2001); Autorità giudiziaria, arbitri e Camere arbitrali regionali, Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; ARAN ai fini dell'intervento in giudizio nelle controversie di lavoro.

06A04675

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 aprile 2006.

Revoca di alcuni provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni alle immissioni in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano R.S.L. 488-99/aD4.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio autorizzazioni officine dell'Area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del 4 agosto 2000, e S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D3 del 4 agosto 2000, e S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 21 aprile 2006

Il dirigente: MARRA

Allegato A) alla Determinazione n. R.S.L./488-99/aD4 del 21/04/2006

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
028472013	ZIMOSER	4 UI/ML POLVERE E SOLVENTER	BAKER ITALIA SPA
034842017	SIMECRIN	40 MG COMPRESSE MASTICABILI 50 CPR	CRINOS SPA
033055017	UROCINOX	500 MG 20 CAPSULE	ERREKAPPA FARMACEUTICI SPA
0227171014	SILMAR	30 BUSTINE 200 MG	ERREKAPPA FARMACEUTICI SPA
0227171026	SILMAR	30 CAPSULE 200 MG	ERREKAPPA FARMACEUTICI SPA
023053153	SINTOPEN	250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE FLACONE 100 ML	MAGIS FARMACEUTICI SPA
027857010	MICROCLISMI DI GLICERINA VITI	6 MICROCLISMI DA 9 G	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
023417076	FASTUM	5 COMPRESSE DA 25 MG	A. MENARINNI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL
033654017	NORMARIT 150	30 COMPRESSE 150 MG	PULITZER ITALIANA SRL
033654029	NORMARIT 300	30 COMPRESSE 300 MG	PULITZER IRTALIANA SRL
031839018	CUXANORM	50 COMPRESSE 100 MG	TAD PHARMA ITALIA SPA
021578024	CITANEST 3% OCTAPRESSIN	30 MG/ML + 0,03 UI SOLUZIONE INIETTABILE 5 CARTUCCE SIRINGA 1,8 ML	DENSPLY ITALIA SRL
021578036	CITANEST 3% OCTAPRESSIN	30 MG/ML + 0,03 UI 50 CARTUCCE AUTOASPIRANTI 1,8 ML	DENSPLY ITALIA SRL

06A04613

DETERMINAZIONE 4 maggio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Protopic «tacrolimus», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/90/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Protopic «tacrolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 9 aprile 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/201/005 0,03% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo;

EU/1/02/201/006 0,1% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dai S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 marzo 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Protopic» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale PROTOPIC TACROLIMUS nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

0,03% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575051/E (in base 10), 11XP8C (in base 32);

0,1% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575063/E (in base 10), 11XP8R (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Protopic 0,03%: trattamento della dermatite atopica, da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali. Trattamento della dermatite atopica, da moderata a grave nei bambini (dai 2 anni di età in poi) che non hanno risposto alle terapie convenzionali;

Protopic 0,1%: trattamento della dermatite atopica, da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Protopic "tacrolimus"» è classificata come segue:

Confezioni:

0,03% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575051/E (in base 10), 11XP8C (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

0,1% unguento uso cutaneo tubo laminato 10 g 1 tubo - A.I.C. n. 035575063/E (in base 10), 11XP8R (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04600

DETERMINAZIONE 4 maggio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Bonviva «acido ibandronico», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/91/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Bonviva «acido ibandronico» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 settembre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/265/003 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa;

EU/1/03/265/004 150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister al/al - 3 compresse.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dai S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 11 in data 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Bonviva» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale BONVIVA ACIDO IBANDRONICO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa - A.I.C. n. 036899019/E (in base 10), 13626C (in base 32);

150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister al/al - 3 compresse - A.I.C. 036899021/E (in base 10), 13626F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Bonviva» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa, al fine di ridurre il rischio di fratture vertebrali. Non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Bonviva "acido ibandronico"» è classificata come segue:

confezione: 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa - A.I.C. n. 036899019/E (in base 10), 13626C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 27,87 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,00 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04601

DETERMINAZIONE 4 maggio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Bondenza «acido ibandronico», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea (Determinazione/C/92/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Bondenza "acido ibandronico" autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 settembre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/266/003 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa;

EU/1/03/266/004 150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister al/al - 3 compresse.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, deI decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensiva;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 11 in data 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Bondenza» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale BONDENZA ACIDO IBANDRONICO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa - A.I.C. n. 036900013/E (in base 10), 1363SF (in base 32);

150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister al/al - 3 compresse - A.I.C. n. 036900025/E (in base 10), 13635T (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Bondenza» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa, al fine di ridurre il rischio di fratture vertebrali. Non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Bondenza "acido ibandronico"» è classificata come segue:

Confezione: 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa - A.I.C. n. 036900013/E (in base 10), 13635F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 79.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 27,87 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,00 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione in commercio.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04602

DETERMINAZIONE 4 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Benoxinato cloridrato», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 28 marzo 2001 con il quale la società Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. ha avuto la classificazione del medicinale «Benoxinato cloridrato», come di seguito indicato:

0,4% collirio soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 031579016 (in base 10), 0Y3QW8 (in base 32); classe «H»;

0,4% collirio soluzione 100 flaconcini monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 031579028 (in base 10), 0Y3QWN (in base 32); classe «H».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 novembre 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BENOXINATO CLORIDRATO è classificato come segue:

Confezioni:

0,4% collirio soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 031579016 (in base 10), 0Y3QW8 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

0,4% collirio soluzione 100 flaconcini monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 031579028 (in base 10), 0Y3QWN (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04599

DETERMINAZIONE 4 maggio 2006.

Modifica del regime di fornitura del medicinale «Tobi» (tobramicina).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro, visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 15 febbraio 2001 con il quale la società Chiron Corporation Ltd ha avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio TOBI come di seguito indicato:

56 fiale monodose da 300 mg/5 ml di polietilene - A.I.C. n. 034767018/M (in base 10) 11505B (in base 32);

Classe H OSP1

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 marzo 2006;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il regime di fornitura del medicinale TOBI (tobramicina) è modificato come segue:

Confezione:

56 fiale monodose da 300 mg/5 ml di polietilene - A.I.C. n. 034767018/M (in base 10) 11505B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04598

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Classificazione, ai fini della fornitura, dei prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 recante norme sulla classificazione nella fornitura dei medicinali;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 259 del 4 novembre 2004, recante le note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF) e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149;

Visto il parere relativo ai prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo espresso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella riunione del 15 novembre 2005;

Ritenuto di dover procedere, sulla base del citato parere, alla modifica del regime di fornitura dei prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Campo di applicazione e classificazione ai fini della fornitura

1) La presente determinazione si applica ai prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo.

2) I medicinali di cui al precedente comma sono classificati ai fini della fornitura come «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Art. 2.

Modifica della classificazione ai fini della fornitura delle confezioni già autorizzate all'immissione in commercio

1) I prodotti medicinali già autorizzati all'immissione in commercio, che sono riportati nella seguente tabella, sono dispensati conformemente alla classificazione ai fini della fornitura stabilita all'art. 1 a partire dall'entrata in vigore della presente determinazione.

026488	015	Cytotec	Continental Pharma Inc	200 mcg compresse 50 compresse	Autorizzata
026488	027	Cytotec	Continental Pharma Inc	30 compresse 400 mcg	Sospesa
027307	014	Misodex	Pfizer Holding Nd Verwaltungs	200 mcg compresse 50 compresse	Autorizzata
027307	026	Misodex	Pfizer Holding Und Verwaltungs	400 30 compresse 400 mcg	Sospesa
029316	015	Misofenac	Bioindustria	30 compresse 50 mg + 200 mcg	Autorizzata
029316	027	Misofenac	Bioinoustria	30 compresse 50 mg + 200 mcg	Sospesa
029316	039	Misofenac	Bioindustria	60 compresse 50 mg + 200 mcg	Sospesa
029316	041	Misofenac	Bioindustria	30 compresse 75 mg + 200 mcg	Autorizzata
029316	054	Misofenac	Bioindustria	30 compresse 75 mg 200 mcg	Autorizzata
029757	010	Artrotec	Pharmacia Italia	30 compresse 50 mg + 200 mcg	Autorizzata
029757	022	Artrotec	Pharmacia Italia	30 compresse 50 mg + 200 mcg	Sospesa
029757	034	Artrotec	Pharmacia Italia	30 compresse 50 mg + 200 mcg	Sospesa
029757	046	Artrotec	Pharmacia Italia	30 compresse 75 mg + 200 mc	Autorizzata
029757	059	Artrotec	Pharmacia Italia	30 compresse 75 mg + 200 mcg	Autorizzata

2) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio adegua l'etichettatura dell'imballaggio esterno, anche mediante l'uso di sovrastampe o etichette adesive, a partire dai lotti prodotti entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

3) Le confezioni sospese sono adeguate alla presente determinazione al momento dell'entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Art. 3.

Autorizzazioni successive

1) Le autorizzazioni all'immissione in commercio sono rilasciate, successivamente all'entrata in vigore della presente determinazione, in conformità ad essa.

Art. 4.

Disposizioni finali

1) La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A04603

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 3 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Siamanna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SARDEGNA

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Rilevato che il consiglio comunale di Siamanna (provincia di Oristano) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Roberta Ida Muscas;

Considerato che il suddetto amministratore, in data 3 aprile 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 17/8 del 26 aprile 2006, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Siamanna e la nomina del dott. Paolo Puddu, dirigente regionale, quale commissario straordinario, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siamanna è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Puddu, dirigente regionale, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Siamanna fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un indennità di carica pari a quella prevista dal comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 3 maggio 2006

Il presidente: SORU

ALLEGATO
(al decreto n. 37, del 3 maggio 2006)

RELAZIONE
DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI FINANZE
ED URBANISTICA

Il consiglio comunale di Siamanna (Provincia di Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig.ra Roberta Ida Muscas.

Il citato amministratore, in data 3 aprile 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del consiglio comunale di Siamanna e la nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Paolo Puddu per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Pertanto si sottopone alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Siamanna e la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Puddu.

06A04627

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso riguardante l'inserimento nel sito internet del Dipartimento della funzione pubblica della nota circolare per l'avvio delle attività di ricognizione necessarie, in attuazione dell'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla ripartizione del fondo costituito per il potenziamento e l'incentivazione dei procedimenti di mobilità dei dipendenti pubblici.

Si dà avviso alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica è stata pubblicata la lettera per l'avvio delle attività di ricognizione necessarie all'attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 228 e 229, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, per il potenziamento e l'incentivazione dei procedimenti di mobilità dei dipendenti pubblici di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento. Le amministrazioni, presa visione della lettera, sono invitate a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/I.G.O.P. la documentazione ivi richiesta.

06A04626

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Istituto Secolare di diritto diocesano «Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale», in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto Secolare di diritto diocesano «Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale», con sede in Napoli.

06A04568

Approvazione del trasferimento di sede della Fondazione di religione «S. Girolamo Emiliani» delle Suore Somasche, in Camogli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, è approvato il trasferimento della sede della Fondazione di religione «S. Girolamo Emiliani» delle Suore Somasche da Camogli (Genova), fraz. Ruta a Bogliasco (Genova).

06A04569

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria in Costantinopoli, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria in Costantinopoli, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04570

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Maria del Carmine e di S. Antonio Abate, in Montenero Valcocchiara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita S. Maria del Carmine e di S. Antonio Abate, con sede in Montenero Valcocchiara (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04571

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Castellaneta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Parrocchia di Maria SS. Addolorata, con sede in Castellaneta (Taranto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A04572

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Murello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Murello (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Murello (Cuneo).

06A04573

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria dei Raccomandati, in Gessopalena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita dì S. Maria dei Raccomandati, con sede in Gessopalena (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04574

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Popolo, in Guardiagrele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Popolo, con sede in Guardiagrele (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04575

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Suffragio, in Orsogna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Suffragio, con sede in Orsogna (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04576

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rifugio, in Orsogna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Rifugio, con sede in Orsogna (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04577

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04578

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Immacolata Concezione, in Gissi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita della Immacolata Concezione, con sede in Gissi (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04579

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Pretoro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Pretoro (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04580

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata e Rosario, in Fossacesia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata e Rosario, con sede in Fossacesia (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A04581

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico Ratiopharm».

Estratto determinazione n. 211 del 7 aprile 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 - Ulm Germania.

Confezioni:

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036926018/M (in base 10), 136WL2 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036926020/M (in base 10), 136WL4 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 20 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036926032/M (in base 10), 136WLJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 1004,5 mg corrispondente a 875 mg di amoxicillina, potassio clavunalato 148,9 mg corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato (E572), talco, povidone, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina;

rivestimento: trietilcitrato, etilcellulosa, sodio laurilsolfato, alcol cetilico, ipromellosa, talco, titanio biossido (E171).

Produzione: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl Austria.

Controllo e rilascio dei lotti: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 - 89143 Blaubeuren Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche causate da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina, la cui resistenza è dovuta a beta-lattamasi, che sono però sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Se esistono validi motivi per sospettare che i summenzionati microrganismi siano la causa di una particolare infezione, si può istituire una terapia con questa associazione prima che siano disponibili i risultati dei test di sensibilità.

L'associazione amoxicillina/acido clavulanico è indicata per trattare le seguenti infezioni: infezioni delle vie respiratorie superiori ed inferiori; sinusite acuta; esacerbazione acuta della bronchite cronica; polmonite acquisita in comunità; otite media acuta; infezioni cutanee e dei tessuti molli; infezioni del tratto genitale ed urinario (esclusa la prostatite); infezioni intestinali e del tratto biliare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036926020/M (in base 10), 136WL4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nei dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04596

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico EG».

Estratto determinazione n. 212 del 7 aprile 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 MIlano.

Confezioni:

875 mg + 125 mg compresse 6 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 036820013/M (in base 10) 133P1F (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 7 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 036820025/M (in base 10) 133P1T (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 10 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 036820037/M (in base 10) 133P25 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 036820049/M (in base 10) 133P2K (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 15 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820052/M (in base 10) 133P2N (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 20 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820064/M (in base 10) 133P30 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 30 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820076/M (in base 10) 133P3D (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 40 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820088/M (in base 10) 133P3S (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 6 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820090/M (in base 10) 133P3U (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 7 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820102/M (in base 10) 133P46 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 10 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820114/M (in base 10) 133P4L (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820126/M (in base 10) 133P4Y (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 15 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820138/M (in base 10) 133P5B (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 20 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820140/M (in base 10) 133P5D (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 30 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820153/M (in base 10) 133P5T (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 40 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820165/M (in base 10) 133P65 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 100 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820177/M (in base 10) 133P6K (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 100 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820189/M (in base 10) 133P6X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 875 mg di amoxicillina (amoxicillina triidrato) e 125 mg di acido clavulanico (come potassio clavulanato);

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K25, silice colloidale anidra, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma vaniglia (include maltodestrina, saccarosio, glicole propilenico), ipromellosa, acido stearico, macrogol 6000, giallo crinolina (E104) e titanio diossido (E171).

Produzione e rilascio dei lotti: Losan Pharma GmbH - Otto hahn Strasse 13, Neuenburg - Germania.

Produzione e controllo dei lotti: Cimex AG - Birsweg CH 4253 Liersberg - Svizzera.

Controllo e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 Bad Vibel - Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere n. 20/22 - Santa Palomba Roma.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche causate da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina, se la resistenza è correlata alle beta-lattamasi, i batteri sono comunque sensibili alla combinazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Le compresse di «Amoxicillina + acido clavulanico EG 875 mg + 125 mg» sono adatte per il trattamento delle seguenti indicazioni:

infezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore incluso; otite media; sinusite acuta; esacerbazione acuta della bronchite cronica; polmonite acquisita in comunità; del tratto urinario superiore e inferiore; della cute e dei tessuti molli.

Prima della prescrizione delle compresse di «Amoxicillina clavulanico EG 875 mg + 125 mg» devono essere fatte delle riflessioni in riferimento alla normativa ufficiale sull'appropriato utilizzato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in flacone di vetro con tappo di AL - A.I.C. n. 06820126/M (in base 10) 133P4Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,87 euro.

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in strip AL/AL - A.I.C. n. 06820049/M (in base 10) 133P2K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,19 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/

39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04593

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico Merck Generics».

Estratto determinazione n. 225 del 4 maggio 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. - via Aquilela, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

875 mg + 125 mg compresse 6 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969018/M (in base 10), 1386KU (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 8 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969020/M (in base 10), 1386KW (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 10 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969032/M (in base 10), 1386L8 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969044/M (in base 10), 1386LN (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 14 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969057/M (in base 10), 1386M1 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 15 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969069/M (in base 10), 1386MF (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 16 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969071/M (in base 10), 1386MH (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 20 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969083/M (in base 10), 1386MV (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 40 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969095/M (in base 10), 1386N7 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 50 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969107/M (in base 10), 1386NM (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 100 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969119/M (in base 10), 1386NZ (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse 500 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969121/M (in base 10), 1386PP1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata 1004,5 mg equivalente a 875 mg di amoxicillina; acido clavulanico, sale di potassio 148,9 mg equivalente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

nucleo delle compresse: silice diossido coiloidale, magnesio stearato (E572), talco, povidone, sodio croscarmelloso, cellulosa microcristallina;

rivestimento: trietil citrato, etilcellulosa, sodio lauril solfato, cetil alcool, ipromellosa, talco, diossido di titanio (E171).

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundi Austria.

Rilascio dei lotti:

Generics UK Limited - Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL United Kingdom;

McDermott Laboratories Ltd (t/a Gerard Laboratories) - Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Ireland.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche indotte da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina, la cui resistenza è causata da beta-lattamasi e che tuttavia sono sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Se vi sono buone ragioni per sospettare che detti microrganismi siano la causa di una particolare infezione la terapia con questa associazione può essere instaurata prima che siano disponibili i risultati dei test di sensibilità.

«Amoxicillina Acido Clavulanico Merck Generics 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» è disponiblile per il trattamento delle seguenti indicazioni:

infezioni: infezioni delle vie respiratorie superiori ed inferiori; sinusite acuta; riacutizzazione della bronchite cronica; polmonite lobare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse 12 compresse in blister pe/al - A.I.C. n. 036969044/M (in base 10), 1386LN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi ai testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nei dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, i progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04595

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico Sandoz».

Estratto determinazione n. 226 del 4 maggio 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 6 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980011/M (in base 10) 138K9C (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 8 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980023/M (in base 10) 138K9R (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980035/M (in base 10) 138KB3 (in base 32)

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980047/M (in base 10) 138KBH (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980050/M (in base 10) 138KBL (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 15 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980062/M (in base 10) 138KBY (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 16 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980074/M (in base 10) 138KCB (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 20 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980086/M (in base 10) 138KCQ (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980098/M (in base 10) 138KD2 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 40 compresse in strip AL/PE conf. osp. - A.I.C. n. 036980100/M (in base 10) 138KD4 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in strip AL/PE conf. osp. - A.I.C. n. 036980112/M (in base 10) 138KDJ (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in strip AL/PE conf. osp. - A.I.C. n. 036980124/M (in base 10) 138KDW (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 500 compresse in strip AL/PE conf. osp. - A.I.C. n. 036980136/M (in base 10) 138KF8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata 1004,5 mg - equivalente a 875 mg di amoxicillina; acido clavulanico, sale di potassio 148,9 mg - equivalente a 125 mg di acido clavulanico.

Eccipienti:

nucleo delle compresse:

silice colloidale anidra, magnesio stearato (E572), talco, povidone, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina;

rivestimento:

trietilcitrato, etilcellulosa, sodio laurilsolfato, alcool cetilico, ipromellosa, talco, titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl Austria

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche indotte da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina, la cui resistenza è causata da beta-lattamasi comunque sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Se esistono fondate ragioni per sospettare che i suddetti microrganismi siano causa di una particolare infezione la terapia con questa associazione di farmaci può essere istituita prima che i risultati dei test di sensibilità siano disponibli.

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz 875 mg + 125 mg» compresse rivestite con film è indicato per il trattamento delle seguenti indicazioni:

infezioni: del tratto respiratorio superiore e inferiore; sinusite acuta; esacerbazione acuta della bronchite cronica; polmonite lobare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 036980047/M (in base 10) 138KBH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa 7,19 euro);

Prezzo al pubblico (IVA inclusa 11,87 euro).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04594

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaqta»

Estratto determinazione n. 227 del 4 maggio 2006

Medicinale: VAQTA.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD snc - 8, Rue Jonas Salk - Lione - Francia.

Confezioni:

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita senza ago preinserito - A.I.C. n. 033317049/M (in base 10), 0ZSS5F (in base 32);

50 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita senza ago preinserito - A.I.C. n. 033317037/M (in base 10), 0ZSS5T (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: il vaccino Vaqta viene fornito in due formulazioni:

formulazione bambini/adolescenti ogni dose da 0,5 ml contiene: ceppo CR 326F del virus dell'epatite A, inattivato*: 25 U**;

formulazione per adulti: ogni dose da 1 ml contiene: ceppo CR 326F del virus dell'epatite A, inattivato*: 50 U**.

Eccipienti: sodio borato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Merck & Co. INC. - Sumneytown Pike - West Point PA - 19486 USA.

Sito di infialamento del vaccino in siringa: Evans Vaccines Limited - Gakill Road - Speke Liverpool L24 9 GR - England.

Operazioni terminali di confezionamento: Evans Vaccines Limited - Gakill Road - Speke Liverpool L24 9 GR - Inghilterra,

o in alternativa

Merck Sharp & Dohme Netherlands BV - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche:

Vaqta (25 U/0,5 ml) è indicato per la profilassi attiva pre-esposizione delle malattie causate dai virus dell'epatite A;

Vaqta (25U/0,5 ml) è indicato per individui sani a partire dai 12 mesi di età fino ai 17 anni che sono a rischio di contagio o diffusione dell'infezione o nei quali l'eventuale infezione può costituire un fattore di rischio per la vita (ad esempio quelli affetti da epatite C con diagnosi di malattia epatica).

Per una risposta anticorporale ottimale, l'immunizzazione primaria andrà eseguita almeno 2 e preferibilmente 4 settimane prima dell'eventuale esposizione al contagio.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini di età inferiore ai 12 mesi non è stata stabilita.

Vaqta non previene le epatiti infettive causate da agenti patogeni diversi dal virus dell'epatite A.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

25 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita senza ago preinserito - A.I.C. n. 033317049/M (in base 10), 0ZSS5F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

50 U/0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita senza ago preinserito - A.I.C. n. 033317037/M (in base 10), 0ZSS5T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nei dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04597

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peridon»

Con la determinazione n. aR.M.131/D44 del 19 aprile 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PERIDON:

os sol. 20 ml 1% - A.I.C. n. 024309080.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italchimici S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A04608

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ferrol» e «Norzetam»

Con la determinazione n. aR.M.87/D45 del 19 aprile 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FERROL:

40 capsule - A.I.C. n. 025446042;

20 bustine - A.I.C. n. 025446055.

NORZETAM:

«883,25 mg/2,5 ml soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 023845035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

06A04609

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prexil»

Con la determinazione n. aR.M571/D46 del 19 aprile 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PREXIL:

30 capsule rilascio prolungato 40 mg - A.I.C. n. 031965015;

50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 031965027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A04610

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Piroxicam» e «Cefaclor get».

Con la determinazione n. aR.M.416/D47 del 19 aprile 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

PIROXICAM:

«20 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 033067012/G;

«1% crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 033067024/G;

«20 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033067036/G.

CEFACLOR GET:

12 capsule gelatina dura uso orale 250 mg - A.I.C. n. 029497017;

flac. gran. sosp. estemp. uso orale 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 029497031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GET S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A04611

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.383/D48 del 19 aprile 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

EFFICORT:

«0,127% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 032084016;

«0,127% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 032084028.

NEOTRIX:

3 flaconi soluzione cutanea 60 ml - A.I.C. n. 032181012.

EFALITH:

pomata 20 g - A.I.C. n. 028259012;

tubo 20 g crema uso cutaneo - A.I.C. n. 028259024;

tubo 10 g crema uso cutaneo - A.I.C. n. 028259036.

RETACNYL:

crema 30 g 0,05% - A.I.C. n. 029403019;

crema 30 g 0,025% - A.I.C. n. 029403021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04612

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zecnil»

Con la determinazione n. aR.M.326/D49 del 2 maggio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ZECNIL:

1 f. liof. 250 mcg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 027906015;

1 f. liof. 3 mg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 027906027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A04604

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M./D50 del 2 maggio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CAPTOPRIL UPSA:

«25 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 034544015;

«50 mg compresse» 24 compresse - A.I.C. n. 034544027.

CEPHALGAN:

«900 mg + 10 mg polvere effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 033870015.

POLISILON:

«30% gel orale» tubo da 100 g - A.I.C. n. 011417019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UPSA S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A04605

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quadrasa»

Con la determinazione n. aR.M.418/D51 del 2 maggio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

QUADRASA:

2 g polvere soluz. rettale flacone + cannula - A.I.C. n. 034243016;

2 g polvere soluz. rettale 7 flaconi + cannula - A.I.C. n. 034243028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Norgine Italia S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

06A04606

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.450/D52 del 2 maggio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

RELISORM T:

«200 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 023329016;

«500 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 023329028.

RELISORM L:

«25 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 023194018;

«100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 023194020.

PROFASI HP:

«500 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247018;

«1000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247020;

«2000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247032;

«5000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247044;

«250 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247057.

SEROCRYPTIN:

«2,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025523034.

PERGONAL:

«75 U.I. +75 U.I./ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 020534018;

«150 U.I. + 150 U.I./ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 020534020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A04607

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 febbraio 2006, n. 134 del Ministero delle comunicazioni, concernente: «Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006).

Nell'allegato 2 al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 32 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006, alla prima colonna, dove è scritto: «ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento e successive modificazioni», leggasi: «ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale *ad effetto immediato* di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento e successive modificazioni».

06A04671

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-112) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00